Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 11 marzo 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 1° dicembre 1948
registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1949
registro Presidenza n. 22, foglio n. 282.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

CARLET Giuseppe di Francesco e di Ros Caterina, nato a Cordignano nel 1920, partigiano combattente. — Al comando di un esiguo gruppo di partigiani attaccava di notte tempo una caserma della milizia fascista e dopo aver passato per le armi due militi che opponevano resistenza, faceva prigioniero l'intero presidio catturando le armi, le munizioni e tutto il materiale custodito nei magazzini. Bello esempio di coraggio, valore e sprezzo del pericolo. — (Cordignano, 14 marzo 1945).

MANIAS Leobrando fu Gervasio e di Moro Delizia, nato a Azzano (Udine), nel 1911, partigiano combattente. — Insofferente al gioco tedesco e anelante alla libertà della Patria, per venti mesi ininterrotti conduceva senza incertezza, dura ed eroica lotta contro i nazisti, alla testa della formazione partigiana da lui stesso organizzata e preparata. Nell'attacco di un treno carico di materiale bellico, fortemente scortato, dava luminosa prova di capacità, di coraggio e di sprezzo del pericolo, riuscendo con esiguo gruppo di patrioti ad impadronirsi del treno e dei soldati tedeschi sopravvissuti al combattimento. Attaccato a sua volta da un grosso reparto germanico accorso da una stazione vicina, riusciva, combattendo valorosamente a disimpegnarsi portando con sè i prigionieri catturati. Nei giorni fatidici della riscossa, nonostante fosse ferito ad un piede, non cedeva il suo posto di comando e con la sua brigata di patrioti affrontava e vinceva il nemico risparmiando da ulteriore servaggio le belle contrade del Friuli. — (Friuli, settembre 1943-maggio 1945).

(835)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 dicembre 1948, n. **1654.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata, in frazione Birgi del comune di Marsala (Trapani).

N. 1654. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mazara del Vallo in data 26 luglio 1946, rettificato con postilla, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata, in frazione Birgi del comune di Marsala (Trapani), intendendosi il Beneficio della parrocchia anzidetta autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore da Benedetta Maltese, consistente in un fondo rustico situato in Birgi, valutato L. 20.000, fruttante l'annuo reddito di L. 5005.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 dicembre 1948, n. **1655.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione definitiva « æque principaliter » delle parrocchie dei SS. Rufo e Bartolomeo, in frazione Anqua del comune di Radicondoli, dei SS. Donato e Nicolò, in località Fosini, e di San Nicolò, in località Elci del Comune stesso.

N. 1655. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Volterra in data 20 settembre 1947, relativo alla unione definitiva « æque principaliter » delle parrocchie dei SS. Rufo e Bartolomeo, in frazione Anqua del comune di Radicondoli, dei SS. Donato e Nicolò, in località Fosini, e di San Nicolò, in località Elci del Comune stesso.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 dicembre 1948, n. **1656.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Soccavo del comune di Napoli.

N. 1656. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Pozzuoli in data 15 ottobre e 1° novembre 1946, integrati con dichiarazione 16 maggio 1948 e rettificati con successivi decreti 16 maggio e 15 agosto 1948, relativi alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Soccavo del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 dicembre 1948, n. **1657.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Nicola Vescovo, in Mistretta (Messina).

N. 1657 Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Patti in data 18 novembre 1945, integrato con postilla 20 agosto 1948 e dichiarazione 11 giugno 1947, relativo alla erezione della parrocchia di San Nicola Vescovo, in Mistretta (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 dicembre 1948, n. **1658.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, con sede in Corgneto di Serravalle del Chienti (Macerata).

N. 1658. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, con sede in Corgneto di Serravalle del Chienti (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1949.

Costituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta per l'anno 1949.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 16 novembre 1946, n. 367, istitutivo della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, per l'anno 1949, è costituita come segue:

dott. Alberto Aquila, presidente del Tribunale di Aosta, presidente;

dott. Cesare Roddi, consigliere della Prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino, membro effettivo;

dott. Lodovico Gioannini, intendente di finanza di Aosta, membro effettivo;

dott. Paolo Alfonso Farinet, e avv. Oreste Marcoz, designati dal Consiglio della Valle d'Aosta, membri effettivi;

dott. Angelo Romagnoli, giudice presso il Tribunale d'Aosta, designato dal presidente del Tribunale d'Aosta, membro supplente;

dott. Cesare Bionaz e notaio Mario Norat, designati dal Consiglio della Valle d'Aosta, membri supplenti;

dott. Giacomo Veglia, consigliere della Prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino, membro supplente;

dott. Luigi Barbara, vice intendente di finanza, designato dall'Intendenza di finanza d'Aosta, membro supplente.

Il presenete decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1949
Registro Presidenza n. 23, *foglio n.* 272. — FERRARI

(842)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1948.

Compensi di stazzatura dei galleggianti e delle navi a vela da corrispondersi agli ufficiali e sottufficiali delle Capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 5 aprile 1928, n. 929, contenente le disposizioni relative alle operazioni ed alle tariffe di stazzatura delle navi e galleggianti;

Riconosciuta la necessità di adeguare i compensi previsti dall'art. 25 del precitato regio decreto, per le operazioni di stazzatura effettuate dagli ufficiali e sottufficiali di Porto nei riguardi dei galleggianti e delle navi a vela di stazza lorda non superiore alle 20 tonnellate;

Vista la nota n. 136767, in data 22 gennaio 1948 del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

I compensi a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, da corrispondersi agli ufficiali e sottufficiali delle Capitanerie di porto, incaricati della stazzatura dei galleggianti e delle navi a vela a norma dell'art. 6 del regio decreto 5 aprile 1928, n. 929, vengono elevati a lire trecento, se la nave non supera le dieci tonnellate di stazza lorda, ed a lire cinquecento, se la nave supera tale stazza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1948

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1949
Registro Marina mercantile n. 8, *foglio n.* 395

(891)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1949.

Autorizzazione alla Società « The Continental Assurance Company Limited », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare in Italia la riassicurazione nei rami danni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società « The Continental Assurance Company Limited » di Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni contro i danni derivanti dall'incendio e dagli scoppi di qualsiasi natura, chiede di estendere la propria attività alla riassicurazione nei rami danni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « The Continental Assurance Company Limited » con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano è autorizzata ad esercitare la riassicurazione nei rami danni.

Roma, addì 16 febbraio 1949

Il Ministro: LOMBARDO

(865)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cassano Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1949, registro n. 5 Interno, foglio n. 281, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cassano Ionio (Cosenza) di un mutuo di L. 484.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(855)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1949, registro n. 5 Interno, foglio n. 280, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) di un mutuo di L. 840.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(856)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale 14 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1949, registro n. 5, foglio n. 128, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Savona di un mutuo di L. 27.372.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(830)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale 21 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1949, registro n. 5, foglio n. 127, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Catania di un mutuo di L. 73.129.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(831)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geografia economica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Torino è vacante la cattedra di geografia economica, cui la competente Facoltà di economia e commercio intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento predetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(892)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Napoleone Colaianni » in Menfi

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 febbraio 1949, i poteri conferiti al dott. Antonino Papa, commissario della Società cooperativa « Napoleone Colaianni », in Menfi, sono stati prorogati al 31 marzo 1949.

(880)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 56

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 marzo 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 10 marzo 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,35
Id. 3,50 % 1902	70,50
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	70,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,35
Id. 5 % 1936	92,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,80
Id. 5 % convertiti 1951	99,95

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di marzo 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 10 marzo 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142.50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Avellino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 55502/20400.12.8 del 20 novembre 1948, con il quale si designa la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Avellino;

Visto la lettera del Prefetto di Avellino n. 37449 del 7 gennaio 1949, con la quale si prega di sostituire il segretario della Commissione giudicatrice dott. Uberto degli Uberti trasferito altrove con il dott. Giordano Fridolino nonchè di eleggere la città di Napoli a sede di esami anzichè Avellino;

Decreta:

Il dott. Giordano Fridolino sostituisce il dott. Uberto degli Uberti nella carica di segretario della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Avellino.

Gli esami avranno luogo a Napoli invece di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Avellino.

Roma, addì 28 gennaio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(816)

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Avellino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 56252/20400.12.8 del 13 novembre 1948, con il quale si designa la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Avellino;

Visto la lettera della Prefettura di Avellino n. 32892 del 4 dicembre 1948 e n. 37449 del 7 gennaio 1949, con cui si prega di sostituire il presidente ed il segretario della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto e di eleggere a sede di esami la città di Napoli anzichè Avellino;

Decreta:

Il dott. Antonio Mancini sostituisce il dott. Francesco Barra nella carica di presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Avellino, mentre il dott. Giuseppe Rossi sostituisce il dottor Uberto degli Uberti nella carica di segretario.

Gli esami avranno luogo nella città di Napoli anzichè Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Avellino.

Roma, addì 28 gennaio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(817)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale è stato disposto che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli archivi di Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417, che modifica l'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che proroga i limiti di età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione nelle Amministrazioni dello Stato in favore dei colpiti da leggi razziali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, col quale vengono estese le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, circa la ammissione ai concorsi pubblici con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, che proroga il termine per bandire i concorsi riservati ai reduci per gli impieghi di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali in genere, ecc.;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che detta norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il proprio decreto 15 aprile 1941, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile successivo, registro n. 4 Interno, foglio n. 316, con il quale vennero riservati a favore dei richiamati alle armi n. 15 posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Considerato che fino alla data della cessazione dello stato di guerra venne accantonato successivamente un altro posto per il numero complessivo di sedici posti di inserviente in prova, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre successivo, registro n. 4 Interno, foglio n. 131, con il quale venne bandito un concorso per otto posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Considerato che i detti otto posti corrispondevano alla metà dei sedici posti accantonati ai sensi del citato art. 1 del regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27;

Considerato che, per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, l'ultimo termine per bandire concorsi riservati ai reduci è fissato alla data del 15 aprile 1948;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'assunzione di otto inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885.

Possono partecipare:

a) coloro che, nel periodo compreso tra il 2 maggio ed il 31 luglio 1941, si trovavano sotto le armi, come disposto dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1947, n. 27;

b) coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione o raggiungere le sedi di esame relativamente al concorso di cui alla lettera a);

c) i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia o deportazione ed i profughi dai territori di confine e dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 32 e indirizzate al Ministero dell'interno Ufficio centrale degli archivi di Stato dovranno essere presentate alla Prefettura della provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente e comunque non oltre quindici giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita ed il preciso loro domicilio o recapito, con l'elencazione dei documenti allegati, nonchè la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I concorrenti potranno tuttavia indicare a quale archivio preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di codesto desiderio il Ministero crederà di tenere.

Art. 3.

A corredo della domanda, possibilmente dattilografata, devono essere prodotti i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo da L. 40) da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data del 15 aprile 1941, se intende partecipare ai sensi delle lettere a) e b) del precedente articolo 1, o che abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° alla data del presente decreto, se intende partecipare al concorso ai sensi della lettera c) del citato art. 1.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e per i combattenti della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Tale limite è poi elevato ad anni 44 a norma delle disposizioni in vigore:

a) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o per operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrano nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella (allegato A) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti della lotta di liberazione qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

c) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente il candidato non superi il quarantacinquesimo anno di età.

Coloro che furono colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I benefici di cui agli ultimi tre comma non sono applicabili ai candidati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

Il certificato di cittadinanza delle persone nate nei Comuni della provincia di Bolzano, nei comuni di Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo e Pieve di Livinallongo in provincia di Bolzano e nei comuni di Bronzolo, Cipriano, Cortaccia, Egna, Fondo, Magrè, Montagna, Ora, Rumo, Salorno, Termeno, Trodena e Valdagno in provincia di Trento, rilasciato dal Comune nel quale l'interessato risiede e legalizzato dall'autorità competente, dovrà essere integrato dal visto di conferma del Prefetto di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 157.

3. — Gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare di essere in possesso della licenza elementare.

4. — Certificato di buona condotta morale e civile (su carta da bollo da L. 24) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato

dal prefetto, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. — Certificato (su carta da bollo da L. 24) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

6. — Certificato generale (su carta da bollo da L. 60) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato.

7. — Certificato medico (su carta da bollo da L. 24) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà legalizzata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra, produranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

8. — Foglio di congedo illimitato, ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero copia del foglio matricolare (su carta da bollo da L. 40).

I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da 40 sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari. Sulle predette copie del foglio matricolare o dello stato di servizio dei candidati ex combattenti dovranno essere annotate le eventuali benemerenze di guerra.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'Esercito dovranno produrre la dichiarazione su carta da bollo da L. 24, prevista dalle circolari n. 33000/1 e 35000/1 rispettivamente in data 15 e 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive modificazioni.

Coloro che invece abbiano appartenuto o appartengano alla Marina ed all'Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 24920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

I partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione, od invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti, dovranno esibire apposita dichiarazione su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva in attesa del successivo riconoscimento, sempre che comprovino, nei termini di cui al presente bando, l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione su carta da bollo da L. 24 del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione e mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti e degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione, o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante il certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani di guerra, legalizzata dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure su un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

9. — Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da prodursi soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati fra essi anche quelli caduti in guerra.

10. — Il personale salariato di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione del limite massimo di età, previsto dal regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, dovrà produrre copia dello stato di servizio civile da rilasciarsi con marche da bollo da L. 40 annullate dall'Ufficio del registro.

I detti candidati dovranno altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risulti che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario nonchè la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 4.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 7 e 8 ed eventualmente quello indicato al n. 9 nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata su carta da bollo da L. 40 ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 7, 8, quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da L. 24 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti dal presente bando, semprechè i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande ad eccezione del limite di età che deve essere posseduto alla data del bando, salvo quanto prescritto dall'art. 23 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 debbono, invece, dimostrare che alla data del 31 luglio 1941, di scadenza del termine utile per partecipare al concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori del limite di età, debbono tuttora possedere.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio, da determinarsi di volta in volta, per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale i candidati dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' peraltro consentito fare riferimento a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi dell'Amministrazione dell'interno, purchè i documenti stessi siano stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

In favore dei candidati di cui al penultimo comma dell'art. 4 del presente bando, l'Amministrazione potrà disporre, a loro domanda, un congruo prolungamento dei termini stabiliti per la presentazione dei documenti. Detti candidati potranno far riferimento a documenti similari a quelli richiesti già presentati presso altri uffici pubblici.

E' loro consentito inoltre far riferimento ad atti esistenti presso pubblici uffici dai quali risultino le posizioni giuridiche o le situazioni di fatto che si dovranno comprovare.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro 15 giorni successivi a detto termine, i documenti prescritti.

Art. 7.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità del precedente concorso, riservato ai reduci per la nomina al grado iniziale subalterni della carriera nell'Amministrazione degli archivi di Stato, e nel concorso originario bandito con decreto Ministeriale 15 aprile 1941.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà composta ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata in base a criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà per la valutazione dei titoli in parola di dieci punti, e, pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in trentesimi.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato, e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza del numero dei posti per i quali fu bandito il concorso, inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato e conseguiranno la nomina ad inserviente dopo un periodo non inferiore a sei mesi, durante il quale percepiranno un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del personale subalterno ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1948

p. *Il Ministro*: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1949
Registro Interno n. 4, foglio n. 338. — VILLA

(820)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi riservati ai reduci, indetti con decreti Ministeriali 15 ottobre 1947 e 21 gennaio 1948.

In relazione al punto sesto degli avvisi-programma di concorso, approvati con decreti Ministeriali del 15 ottobre 1947 e 21 gennaio 1948, nn. 2565, 2566, 5181, 5182, 5183 e 5184, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1948 e n. 65, del 17 marzo 1948, si comunica che le prove scritte relative ai seguenti concorsi riservati ai reduci di guerra (2ª serie), avranno luogo a Roma nei giorni come appresso indicati:

capo tecnico di 3ª classe: 29-30 e 31 marzo 1949;

conduttore: (due prove nella stessa giornata): 7 aprile 1949;

alunno d'ordine degli uffici: (due prove nella stessa giornata): 14 aprile 1949;

alunno d'ordine delle stazioni: (due prove nella stessa giornata): 15 aprile 1949;

segretario amministrativo: 22 e 23 aprile 1949;

sottocapo delle stazioni: 26 e 27 aprile 1949.

Gli interessati riceveranno tempestivo avviso circa la sede e l'ora in cui dovranno presentarsi.

(893)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.